

Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF)

Modifica del 19 ottobre 2015

*Il Tribunale federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 agosto 2001¹ sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 2–5

² Sino all'importo massimo della classe di stipendio 26, lo stipendio viene aumentato annualmente come segue:

- a. 0,5 per cento in caso di prestazioni sufficienti;
- b. 2,5 per cento in caso di buone prestazioni;
- c. 4 per cento in caso di prestazioni molto buone.

³ Al di sopra dell'importo massimo della classe di stipendio 26 lo stipendio viene aumentato annualmente come segue, sino all'importo massimo della classe di stipendio 29:

- a. 1,5 per cento in caso di buone prestazioni;
- b. 3 per cento in caso di prestazioni molto buone.

⁴ Al di sopra dell'importo massimo della classe di stipendio 29 lo stipendio viene aumentato annualmente come segue, sino all'importo massimo della classe di stipendio 31:

- a. 1 per cento in caso di buone prestazioni;
- b. 2 per cento in caso di prestazioni molto buone.

⁵ Al di sopra dell'importo massimo della classe di stipendio 31 lo stipendio viene aumentato annualmente come segue:

- a. 0,5 per cento in caso di buone prestazioni;
- b. 1 per cento in caso di prestazioni molto buone.

¹ RS 172.220.114

Art. 46 cpv. 1 e 2

¹ Un premio di fedeltà può essere attribuito dopo dieci anni d'impiego e, in seguito, dopo ogni ulteriore 5° anno d'impiego.

² Il premio di fedeltà consiste in:

- a. metà di uno stipendio mensile dopo il 10° e il 15° anno d'impiego;
- b. uno stipendio mensile dopo il 20° anno e in seguito dopo ogni 5° anno d'impiego.

II

La presente ordinanza entra in vigore come segue:

- a. articolo 25, il 1° dicembre 2015;
- b. articolo 46, il 1° gennaio 2016.

19 ottobre 2015

In nome del Tribunale federale svizzero:

Il Presidente, Gilbert Kolly

Il Segretario generale, Paul Tschümperlin